

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 452 del 14 dicembre 2018**

**Criteri e modalità di verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2014 n. 50 - Semplificazione dei controlli e aggiornamento del metodo di calcolo**

Il Presidente della Regione Lombardia

in qualità di

Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U.n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5° e 5-bis).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012» (in seguito d.legge n. 174/2012) convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012».

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013)» (in seguito legge n. 228/2012) ed in particolare l'articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinché i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all'articolo 4 del d.p.r. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo -che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al d.m. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del d.legge n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013.

Visto il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in

Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l'art. 16 septies che modifica parzialmente quanto disposto all'articolo 1, commi 365 - 373 della legge n. 228/2012.

Visto l'articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2014 n. 50 che subordina la proroga di due anni del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, alla verifica dell'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 specificando che dette disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Preso atto che le modifiche normative al d.l. n. 174/2012 di proroga dei termini per la restituzione dei finanziamenti e della conseguente necessità di definire le modalità di determinazione delle sovra compensazioni e le procedure da mettere in atto ai fini dell'eventuale recupero.

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale - tra l'altro - viene costituita la Struttura Commissariale prevista all'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale - tra l'altro - il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del d.l. n. 74/2012 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore;
- 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 15 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e contemporaneamente o parzialmente inagibili (ESIT1 B-C)» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)» e sue ss.mm.ii.;
- 3 giugno 2014 n. 48 con la quale sono state date prime disposizioni attuative per la verifica dell'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nel rispetto dei limiti comunitari sugli aiuti, per i beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012 e dell'articolo 1, commi 365 - 373 della legge n. 228/2012 in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito legge n. 50/2014;
- 27 giugno 2017 n. 335 con la quale, più compiutamente, sono state indicate le modalità di verifica delle eventuali sovracompensozioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2014 n. 50, stabilendo criteri e modalità di verifica in funzione al settore di appartenenza del beneficiario e approvando la necessaria modulistica per il riscontro dei contributi percepiti e dei danni subiti dal sisma 2012;

Atteso che con l'allegato 2 dell'ordinanza n. 335/2017 è approvato il metodo di calcolo standard per il calcolo dell'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012 e che con l'allegato 1 e precisamente all'articolo 3 paragrafo 3.2 sono disciplinate la modalità di controllo a campione dei beneficiari delle moratorie 1 e 2 che non hanno

fatto richiesta di risarcimento dei danni ai sensi delle Ordinanze commissariali in attuazione dell'articolo 3 del d.l. n. 74/2012.

Rilevata la necessità di aggiornare i tassi di interesse per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dell'aiuto di stato ai valori vigenti pubblicati sul sito della Commissione Europea - DG Competition e calcolati secondo le disposizioni contenute nella «Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)» (GUCE C14 del 19 gennaio 2008), come meglio identificati nell'allegato 2 «Metodo di calcolo standard, definito in comune con le strutture commissariali competenti dell'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012.», parte integrante e sostanziale del presente atto.

Datto atto che non vi siano ulteriori indagini da effettuare sulle posizioni compensate in «De minimis» ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1998/2006, e 1535/2007 e ritenuto quindi opportuno di escludere tali posizioni dal campione di controllo individuato al paragrafo 3.2 dell'articolo 3 del documento in allegato 1 dell'ordinanza n. 335/2017 «Finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 di cui al comma 1 articolo 3-bis d.l. 4/2014, criteri e modalità verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto dei limiti previsti dalle decisioni della commissione europea c(2012) 9853 final e c(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012».

Ritenuto opportuno di modificare parzialmente il metodo di selezione del campione di controllo di cui all'articolo 3 paragrafo 3.2 del documento in allegato 1 all'ordinanza n. 335 al fine di poter identificare un numero sufficiente di beneficiari confermando l'obiettivo di controllo del 15% degli stessi come individuato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno, al fine di consentire il ricalcolo degli aiuti con il metodo aggiornato ai tassi di interesse vigenti, di effettuare tutte le verifiche necessarie sugli interventi in corso tenendo conto della data ultima possibile di conclusione degli interventi introdotta con le modifiche alle ordinanze n. 13, 15 e 16 ed infine di consentire, ove previsto, la formulazione del campione di controllo e lo svolgimento delle relative verifiche utili, di fissare il termine ultimo per le verifiche al 30 giugno 2020, in deroga a quanto disposto con l'ordinanza n. 335.

Ritenuto opportuno approvare gli allegati 1 e 2 parte integrante del presente atto.

#### DISPONE

1) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, di modifica e integrazione dell'allegato 1 all'ordinanza n. 335/2017;

2) di approvare l'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, di integrale sostituzione dell'allegato approvato con l'ordinanza n. 335/2017 «Metodo di calcolo standard, definito in comune con le strutture commissariali competenti dell'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012.»;

3) di fissare, in deroga a quanto disposto con l'Ordinanza n. 335, il termine ultimo per le verifiche e i controlli sulle sovracompenzazioni al 30 giugno 2020;

4) di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

## ALLEGATO 1

**Modifica e integrazione dell'allegato 1 dell'Ordinanza n.335/2017 "Finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 di cui al comma 1 articolo 3-bis d.l. 4/2014, criteri e modalità verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi e il rispetto dei limiti previsti dalle decisioni della commissione europea c(2012) 9853 final e c(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012".**

L'articolo 3 paragrafo 3.2 dell'Ordinanza n. 335/2017 è emendato come segue:

- al comma 2 dopo le parole "segnalati dagli istituti bancari riguardo al territorio di competenza" sono aggiunte le parole "al netto delle posizioni compensate con lo strumento "De minimis" di cui all'articolo 2 paragrafo 2.1" e dopo le parole "fino al raggiungimento della quota complessiva del 15%" sono soppresse le parole "della spesa";
- il comma 6 è soppresso.

Per maggiore chiarezza si riporta il testo del comma 2 emendato:

2. La struttura commissariale procede con verifiche a campione, in armonia con le disposizioni dell'Ordinanza n. 230 del 24 giugno 2016, con controlli pari ad almeno il 15% dei beneficiari segnalati dagli istituti bancari riguardo al territorio di competenza **al netto delle posizioni compensate con lo strumento "De minimis" di cui all'articolo 2 paragrafo 2.1**. Per l'individuazione del campione, i beneficiari sono collocati in elenco secondo l'ordine decrescente per importo di contributo espresso in ESL. Sono selezionati i primi beneficiari dell'elenco fino al primo 5% del contributo complessivo, sono poi selezionati un beneficiario ogni cinque fino al raggiungimento della quota complessiva del 15%.

Le verifiche riguardano il possesso delle perizie giurate, la veridicità delle autodichiarazioni e l'ammontare del danno così come accertato dalla perizia.

## ALLEGATO 2

**METODO DI CALCOLO STANDARD, DEFINITO IN COMUNE CON LE STRUTTURE  
COMMISSARIALI COMPETENTI DELL'AIUTO DI STATO INSITO NEI PRESTITI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 11, COMMI 7 E SEGUENTI DEL D.L. 174/2012.**
**Procedura di calcolo moratoria sisma 1 ex DL 174/2012**

modificato ai sensi dell'articolo 6 del DL 25 giugno 2016 n. 113

F capitale iniziale 1.000.000,00

n. rata	capitale residuo	tasso % semes	Quota interessi	Quota capitale	Importo rata		QC/TOT
preamm.	1.000.000,00	0,78%	7.800,00	0	7.800,00	30-giu-13	
preamm.	1.000.000,00	0,78%	7.800,00	0	7.800,00	31-dic-13	
preamm.	1.000.000,00	0,77%	7.650,00	0	7.650,00	30-giu-14	
preamm.	1.000.000,00	0,65%	6.500,00	0	6.500,00	31-dic-14	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.900,00	0	5.900,00	30-giu-15	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.850,00	0	5.850,00	31-dic-15	
1	1.000.000,00	0,49%	4.850,00	250.000,00	254.850,00	31-ott-16	25,00%
2	750.000,00	0,46%	3.412,50	107.142,86	110.555,36	30-giu-17	10,71%
3	642.857,14	0,43%	2.764,29	107.142,86	109.907,14	31-dic-17	10,71%
4	535.714,29	0,41%	2.196,43	107.142,86	109.339,29	30-giu-18	10,71%
5	428.571,43	0,41%	1.757,14	107.142,86	108.900,00	31-dic-18	10,71%
6	321.428,57	0,41%	1.317,86	107.142,86	108.460,71	30-giu-19	10,71%
7	214.285,71	0,41%	878,57	107.142,86	108.021,43	31-dic-19	10,71%
8	107.142,86	0,41%	439,29	107.142,86	107.582,14	30-giu-20	10,71%
<b>Totale</b>			<b>58.676,79</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>100,00%</b>

A Quota interessi attualizzata all'anno zero € 56.864,77

Formula di calcolo dell'ESL: A/F 5,69%

**Procedura di calcolo moratoria 2**

modificato ai sensi dell'articolo 6 del DL 25 giugno 2016 n. 113

F capitale iniziale 1.000.000,00

n. rata	capitale residuo	tasso % semes	Quota interessi	Quota capitale	Importo rata		QC/TOT
preamm.	1.000.000,00	0,77%	7.650,00	0	7.650,00	30-giu-14	
preamm.	1.000.000,00	0,65%	6.500,00	0	6.500,00	31-dic-14	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.900,00	0	5.900,00	30-giu-15	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.850,00	0	5.850,00	31-dic-15	
1	1.000.000,00	0,49%	4.850,00	166.666,67	171.516,67	31-ott-16	16,67%
2	833.333,33	0,46%	3.791,67	119.047,62	122.839,29	30-giu-17	11,90%
3	714.285,71	0,43%	3.071,43	119.047,62	122.119,05	31-dic-17	11,90%
4	595.238,10	0,41%	2.440,48	119.047,62	121.488,10	30-giu-18	11,90%
5	476.190,48	0,41%	1.952,38	119.047,62	121.000,00	31-dic-18	11,90%
6	357.142,86	0,41%	1.464,29	119.047,62	120.511,90	30-giu-19	11,90%
7	238.095,24	0,41%	976,19	119.047,62	120.023,81	31-dic-19	11,90%
8	119.047,62	0,41%	488,10	119.047,62	119.535,71	30-giu-20	11,90%
<b>Totale</b>			<b>44.934,52</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>100,00%</b>

B Quota interessi attualizzata all'anno zero € 43.428,23

Formula di calcolo dell'ESL: A/F 4,34%

Nota: quota di capitale iniziale indicativa pari a 1.000.000,00 euro